

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 265)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 29 ottobre 1963 (V. Stampato n. 244)

d'iniziativa dei deputati SPECIALE, PAJETTA, LI CAUSI, MACALUSO, DE PASQUALE, LACONI, MICELI, CHIAROMONTE, GULLO, DI BENEDETTO, FAILLA, PELLEGRINO, PIRASTU, PEZZINO, CORRAO, FIUMANO', MESSINETTI, GREZZI Luigi, MAGNO, MONASTERIO, DI LORENZO Sebastiano, DI MAURO Luigi, GRIMALDI, AMENDOLA Pietro, VILLANI, ASSENNATO, SPALLONE, GIORGI, CRAPSI, MARICONDA e FANALES

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 ottobre 1963*

Norme per i viaggi degli elettori emigrati

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono estese alle elezioni comunali che avranno luogo entro il 31 gennaio 1964.

Art. 2.

All'onere di 120 milioni di lire derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 324 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1963-64.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.